



ESAME AVVOCATO 2016

Soluzione del primo parere di Diritto Penale

a cura di Elio Giannangeli * Carolina Genoni **

Traccia:

Tizio, avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.

In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione ed all'inizio dell'attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.

Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Svolgimento

Egregio Signor Tizio,

come da intese, le trasmetto le mie valutazioni in merito ai fatti da lei descritti e sintetizzabili nei termini che seguono.

1. Fatto

Lei è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. perché, compilando lo spazio dedicato al possesso dei requisiti morali e professionali inserito nel modulo di

* Docente di Progetto Forense e Avvocato in Milano

** Avvocato in Milano

iscrizione al registro pubblico degli esercenti commerciali, ha falsamente dichiarato di non avere riportato condanne penali in materia di stupefacenti.

Stando a quanto mi ha riferito, la sua condotta si è fondata su un errore relativo alle informazioni da inserire nel modulo: al momento della compilazione, infatti, non aveva compreso che tra i requisiti richiesti per ottenere l'iscrizione fosse richiesta l'assenza di condanne in materia di stupefacenti perché il modulo, sul punto, si limitava a richiamare genericamente alcuni articoli di leggi speciali, senza riportarne il testo e quindi impedendole di apprezzare il loro contenuto.

2. Frase di collegamento

Al fine di valutare la rilevanza penale della condotta da lei tenuta, occorre innanzitutto analizzare l'ambito di applicazione del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici letto alla luce dell'art. 48 c.p., per distinguerlo da quello del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. In secondo luogo, è necessario analizzare l'elemento soggettivo tipico di quest'ultima fattispecie.

3. Analisi degli istituti giuridici rilevanti

Il delitto di falsità ideologica in atti pubblici previsto dall'art. 479 c.p. sanziona – tra le altre – la condotta del pubblico ufficiale che, nel ricevere o formare un atto nell'esercizio delle proprie funzioni, attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Si tratta, come è evidente, di un reato proprio in quanto il soggetto agente è individuato espressamente nel pubblico ufficiale.

Vi è tuttavia la possibilità che anche il privato possa essere chiamato a rispondere del delitto in parola.

L'art. 48 c.p., infatti, prevede che un reato commesso da un soggetto indotto in errore da un terzo sia attribuito a quest'ultimo. Tale disposizione postula la responsabilità dell'autore mediato, ossia di chi per commettere un reato si serve di un altro soggetto, detto autore immediato, il quale agisca in base ad una volontà viziata e cioè in conseguenza dell'inganno adoperato su di lui dall'autore mediato.

Nei reati propri, la possibilità di imputare il reato ad un soggetto ulteriore rispetto all'autore immediato permette di estendere l'applicazione della fattispecie anche a soggetti diversi da quelli previsti da quest'ultima; per ciò che qui interessa, pertanto, il delitto di falso ideologico previsto per il pubblico ufficiale può essere contestato anche al privato se quest'ultimo, ai sensi dell'art. 48 c.p., abbia indotto in errore il primo in relazione alla veridicità delle informazioni riversate nell'atto.

Condizione necessaria per l'integrazione del delitto in esame è che la falsa dichiarazione venga assunta a presupposto di fatto dell'atto formato dal pubblico ufficiale; in quest'ottica, la dichiarazione non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione, viziata, del pubblico ufficiale.

Come accennato in premessa, la fattispecie appena analizzata presenta forti analogie con il più lieve reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p.

La disposizione in parola, infatti, punisce chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità in forza di una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero.

Anche questa ipotesi, pertanto, implica una collaborazione tra il soggetto privato ed il soggetto pubblico avente ad oggetto l'attestazione di dichiarazioni false. Mentre però nella fattispecie analizzata in precedenza il pubblico ufficiale è chiamato a fare proprie le informazioni rappresentate dal privato, in quest'ultima il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui veridicità risponde pertanto solo il dichiarante in forza di un preesistente obbligo giuridico di dire il vero.

Il reato di cui all'art. 483 c.p. è una fattispecie a dolo generico rappresentato dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto, nonché dalla consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. Si ritiene, pertanto, che il dolo debba essere escluso qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo.

Tanto premesso in termini generali, occorre valutare se l'impossibilità di comprendere il contenuto dei requisiti morali e professionali, per come indicati in un modulo prestampato che si limiti a richiamare articoli di legge anziché spiegarne il contenuto, sia idonea ad inficiare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo e, conseguentemente, l'integrazione del reato appena richiamato.

Ebbene, la scarsa comprensibilità del novero di informazioni da dedurre in un'autocertificazione è certamente suscettibile di incidere sul momento rappresentativo del dolo di falsificazione, dal momento che inficia la possibilità del soggetto agente di configurarsi correttamente le indicazioni da fornire durante la compilazione e, conseguentemente, la consapevolezza di fornire informazioni difformi da quelle richieste.

Nello stesso senso si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che: *“Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali – in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali – considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del privato si è trasfusa è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo”* (Cass. Pen., Sez. V, 27 novembre 2014, n. 12710).

4. Soluzione del caso di specie

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ho motivo di ritenere innanzitutto che la condotta da lei realizzata non sia riconducibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., formalmente contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, bensì in quella meno grave di cui all'art. 483 c.p.

Il modulo di autocertificazione da lei compilato, infatti, non è stato lo strumento utilizzato dal pubblico ufficiale per svolgere una autonoma attività di attestazione suscettibile, in quanto tale e come detto, di assumere rilevanza penale ai sensi dell'art. 48 e 479 c.p., ma al contrario è stato trascritto dal pubblico ufficiale nel registro pubblico degli esercenti commerciali; la falsa dichiarazione contenuta nel modulo, pertanto, non ha svolto il ruolo di presupposto fattuale di una autonoma attività dichiarativa del pubblico ufficiale; è stata

da quest'ultimo semplicemente trasposta nel registro così come è era stata resa dal privato.

Per questo, si ritiene che della veridicità del contenuto della dichiarazione risponda, quindi, solo lei in base al preesistente obbligo giuridico di dire il vero; per questo, si ritiene che il caso in esame rientri nell'ambito applicativo dell'art. 483 c.p.

Ciò posto, il fatto da lei commesso non è comunque suscettibile di assumere in concreto rilevanza penale, in quanto difetta dell'elemento psicologico del dolo.

In base a quanto mi ha riferito, infatti, il modulo aveva un contenuto molto generico e, in particolare, si limitava a richiamare alcuni articoli di legge senza spiegarne il contenuto. Per questo, lei non era stato posto nelle condizioni di comprendere che i requisiti richiesti consistessero, tra l'altro, nel non aver riportato precedenti condanne in materia di sostanze stupefacenti.

L'erronea rappresentazione delle informazioni richieste incide, viziandola, sulla consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, comportando, al più, un dovere di indagine sul significato degli articoli citati che, ove non assolto, può determinare un rimprovero per colpa inidoneo, in quanto tale, ad integrare la fattispecie in esame.

5. Conclusioni

Ritengo, dunque, che il procedimento penale instaurato a Suo carico debba concludersi, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 483 c.p., con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità, porgo un cordiale saluto.

Avv. _____